

COSTITUZIONI

DELLA

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

APPROVATE CON DECRETO DEL GOVERNO TOSCANO

DEL DÌ 9 AGOSTO 1859.

COSTITUZIONI

DELLA

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

APPROVATE CON DECRETO DEL GOVERNO TOSCANO

DEL DÌ 9 AGOSTO 1859.



FIRENZE
TIPOGRAFIA TOFANI

1859.

COSTITUZIONI

DELLA

ACCADEMIA DELLA CRUSCA.

I.

ISTITUTO DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA.

L'Accademia della Crusca intende per sua istituzione a conservare la purità della Lingua Toscana. È suo ufficio l'attenta e continua osservazione sul processo di lei così nel popolo come negli scrittori; la ricerca e lo studio degli antichi Testi; e l'illustrazione delle parole e dei modi di dire, usati dai Classici; per valersi di tutto ciò a suo tempo nella compilazione di un Vocabolario normale per chi vuol parlare e scrivere puramente questa lingua, ed anche intenderne gli autori.

II.

CONDIZIONE DELL'ACCADEMIA.

L'Accademia gode della protezione del Governo, che provvede al mantenimento di lei.

È libera nel modo e nell'ordine dei suoi studi; libera nella scelta dei Soci; e in pieno diritto di stabilire quelle discipline che creda più profittevoli al suo fine. Se non che delle elezioni degli Accademici, degli Uffiziali dell'Accademia, e dei ministri di essa, si chiede per antica consuetudine e per debito ossequio l'approvazione del Governo.

III.

DEGLI ACCADEMICI.

Gli Accademici si distinguono in due ordini: il primo è dei RESIDENTI, il secondo è dei CORRISPONDENTI.

IV.

DEGLI ACCADEMICI RESIDENTI.

Gli Accademici Residenti, così chiamati perchè debbono risedere in Firenze, sono dodici, quanti furono stabiliti dal Decreto Imperiale del 1811. (*)

(*) Presentemente sono diciotto, essendone stati aggiunti sei nel 1819 per maggiore aiuto alla compilazione del nuovo Vocabolario, a cui si dovea metter mano.

V.

QUALITÀ RICHIESTE PER ESSERE ACCADEMICO RESIDENTE.

Per essere Accademico Residente, la prima qualità che si richiede, è di esser Toscano: l'altra, egualmente necessaria, è di aver dato saggio non dubbio di valore letterario o scientifico, e di attitudine agli studi di che l'Accademia deve occuparsi.

L'Accademia avvertirà altresì, che il nominato da lei sia in tale condizione, che possa efficacemente aiutarla ne'suoi lavori.

VI.

DOVERI DEGLI ACCADEMICI RESIDENTI.

I doveri dell'Accademico Residente si distinguono in permanenti e in transitorii.

I permanenti sono:

La presenza alle adunanze collegiali;

La lezione mensuale per ordine di ruolo;

Lo spoglio di quei libri o codici che gli vengano affidati volta per volta dall'Arciconsolo per servire alla compilazione o alle giunte del Vocabolario.

I transitorii riguardano il tempo in cui si fa la compi-

lazione del Vocabolario per la ristampa; alla quale gli Accademici tutti devono dar opera, adempiendo ciascuno con zelo quell'ufficio che gli verrà discretamente assegnato. Ma le disposizioni particolari per questo tempo sono registrate in un Regolamento speciale, che viene allora proposto dall'Accademia, e approvato dal Governo.

L'Accademico è anco tenuto a lasciar copia all'Accademia di tutto ciò che avrà letto davanti a lei, come a donarle una copia di ogni opera od opuscolo che abbia pubblicato per le stampe.

VII.

DEGLI UFFICIALI DELL'ACCADEMIA.

L'Accademia ha quattro Ufficiali; l'Arciconsolo, il Segretario, il Bibliotecario e il Massaio, che debbono essere sempre del numero dei Residenti. Nessuno di essi, ad eccezione del Segretario, riceve aumento allo stipendio ordinario. Il loro ufficio dura due anni; ma ciascuno può esser riconfermato quante volte l'Accademia lo giudichi utile, e all'Accademico non sia grave il continuare.

VIII.

DELL'ARCICONSOLO.

L'Arciconsolo è il presidente dell'Accademia. A lui sta vigilare, che le Costituzioni siano osservate, e che ciascuno

faccia il dover suo. Egli deve essere informato di tutto ciò che riguarda l'Accademia, appartenendo a lui massimamente di curarne l'ordine e il decoro. Perciò se qualche Accademico non facesse l'obbligo suo, dovrà amichevolmente avvertirlo; e dove ciò non basti, gli ripeterà l'avvertimento in presenza dell'Accademia, prima di proporre alla medesima quella risoluzione, di che si dice all'articolo XXIX.

Sono soggetti a lui il Copista e il Bidello dell'Accademia; i quali, se non siano osservanti del Regolamento che li concerne, può, secondo la gravità della mancanza, punire colla sospensione dall'uffizio e dal corrispondente salario, fino a quindici giorni, rendendone conto all'Accademia e al Ministro della pubblica Istruzione.

Nessuna masserizia dell'Accademia potrà essere portata fuori senza saputa e consenso dell'Arciconsolo.

È del suo ufficio il trattare col Governo di tutto ciò che possa occorrere all'Accademia per la parte in cui deve da esso dipendere.

Egli può adunare straordinariamente l'Accademia quante volte n'abbia importante cagione, e non convenga differire la cosa alla tornata ordinaria. Propone ciò che è da trattarsi: interroga gli Accademici della loro opinione.

Dall'Arciconsolo deve essere sottoscritto ogni atto dell'Accademia per aver forza ed autorità; soscritti i Diplomi,

e soscritte le compilazioni degli atti di ogni collegiale Adunanza.

È in sua facoltà di concedere un'assenza di qualche tempo dalla Città all'Accademico che ne abbia giusta cagione, dandone avviso all'Accademia alla prima tornata.

IX.

DEL SEGRETARIO.

Il Segretario tiene il carteggio dell'Accademia. In casi di qualche momento, prima di spedire la lettera, ricerca il parere del Corpo Accademico: in cose ordinarie, o di sola cerimonia, scrive liberamente. Le lettere da lui spedite nella sua qualità di Segretario, hanno il sigillo dell'Accademia, e si trascrivono in un libro come memorie dell'Accademia medesima. Compila gli Atti di ciascun'Adunanza collegiale, procurando di accoppiare la fedeltà alla maggior concisione. Se vi sia stata lezione, ne accenna l'argomento con qualche larghezza. Questi sommarii di ciò che si fa e si dice di mano in mano nell'Accademia, dopo letti e approvati, si riportano in un Diario, e servono all'istoria dell'Accademia. Ha cura che si notino in un quaderno a parte quelle norme generali, che l'Accademia stabilisce d'ora in ora per la futura compilazione

del suo Vocabolario, affinchè sia più facile all'uopo ritrovarle per valersene. Tiene altresì un registro alfabetico, dove sono scritti distintamente i nomi dei Residenti e dei Corrispondenti, col giorno della loro elezione, e sotto il nome di ciascuno nota i lavori da lui pubblicati, gli uffici civili amministrati, e quanto altro possa esservi, o egli possa sapere, di onorifico per il Collega. Vi segnerà pure il giorno della morte, e chi ne abbia detto o scritto l' elogio.

Nella tornata pubblica e solenne del Settembre egli dà principio alla sessione col rapporto dei lavori fatti dall'Accademia nell' anno, indicando i più notabili, e quelli che possono maggiormente dimostrare il sapere degli Accademici, e il loro zelo per il progresso degli studi della lingua, e per la migliore e più spedita compilazione del Vocabolario. Commemora quindi gli Accademici defunti nell'anno, e annunzia chi debba dirne le lodi in quella mattina.

Il Segretario appone nei Diplomi il suo nome sotto quello dell' Arciconsolo.

Tiene presso di se disposte con ordine le carte tutte che appartengono all'Accademia.

Si porta tutti i giorni alla Residenza Accademica, ove si trattiene quanto possa occorrere per le sue faccende, e il regolare procedimento dell'Accademia.

X.

DEL BIBLIOTECARIO.

Il Bibliotecario custodisce e tiene ben ordinata la libreria dell'Accademia: propone al corpo Accademico l'acquisto di quei libri che egli creda utili agli studi degli Accademici; e avutane l'approvazione, di concerto col Massaio li compra.

Tiene di tutti esatto catalogo.

Non gli presta che ai soli Accademici, avvertendo di chiederne ricevuta in iscritto, da farsi in un quaderno destinato a quest' uso.

XI.

DEL MASSAIO.

Il Massaio ha cura delle masserizie dell' Accademia: riscuote tutte le somme che vengono pagate alla medesima: fa le spese occorrenti. Tiene la scrittura; e d'anno in anno, in una delle ordinarie adunanze, rende conto della sua amministrazione, presentando un prospetto dell'entrata e dell'uscita; l'esame del quale è affidato dall'Accademia a due dei suoi.

XII.

DELLA CENSURA.

L'Accademia ha una Censura, che si esercita da due Accademici Residenti.

Sono sottoposti alla censura gli scritti da stamparsi negli atti, e le letture preparate per l'adunanza pubblica. Per la stampa degli atti, i Censori sono scelti dall' Accademia; per le letture pubbliche, ciascuno che deve leggere nomina in Accademia i Censori che gradirebbe; i quali saranno a lui consentiti, quando l' Arciconsolo non abbia qualche buona ragione per pregarlo a scegliersene altri.

XIII.

DELLE OPERE
CHE SONO MANDATE IN DONO ALL'ACCADEMIA.

L'Accademia, anco richiesta, non dà giudizi intorno ad opere che le siano mandate in dono. Le accoglie bensì con tutto il gradimento; che per mezzo del Segretario significa con breve lettera al donatore; e ne profitta pei suoi studi.

XIV.

DELLO STIPENDIO.

Siccome gli Accademici hanno tutti eguali doveri, così tutti hanno eguale stipendio, che ricevono mensualmente dalla Depositeria del Governo.

XV.

DELLA ELEZIONE DEI NUOVI ACCADEMICI.

Mancato un Accademico Residente, l'Arciconsolo lo annunzia all'Accademia nell'Adunanza ordinaria che seguita alla morte di lui, e invita gli Accademici a pensare al successore per la tornata ordinaria seguente. In quella l'Arciconsolo fa leggere l'Articolo delle Costituzioni che tratta delle qualità che si richiedono negli Accademici Residenti; dopo di che si procede all'elezione.

La nomina si fa per polizze chiuse, che l'Accademico meno anziano raccoglie e porta davanti all'Arciconsolo. Questi le apre, mentre il Segretario prende nota dei nomi che esse presentano. Chi ottiene un maggior numero di nomine, purchè superi la metà dei votanti, rimane eletto Accademico. Avvenendo che due abbiano lo stesso numero

di voti, si fa nuovo partito di quei due: se la parità continui, si estraggono a sorte, ed il primo che viene fuori è l'eletto.

Non si ammettono polizze degli Accademici assenti.

Il Segretario registra l'atto della elezione, che l'Arciconsolo trasmette al Governo per l'approvazione. Venuta l'approvazione, l'Arciconsolo manda all'eletto il Diploma accompagnato da lettera conveniente, e lo invita a presentarsi al Segretario dell'Accademia, per il giorno dell'adunanza successiva a quella in cui sarà stata letta la sua risposta di accettazione. Il Segretario lo introdurrà nella Sala degli Accademici adunati, e lo presenterà all'Arciconsolo. Il quale si rivolgerà al presentato congratulandosi con esso lui, e facendogli sentire il fine e le speranze che ebbe l'Accademia nello eleggerlo. Al che il nuovo Accademico potrà rispondere quanto creda a proposito.

Dopo ciò, l'Arciconsolo lo inviterà a sedere; e si passerà a trattare delle cose occorrenti.

XVI.

ELEZIONE DEGLI UFFICIALI DELL'ACCADEMIA.

L'elezione degli Ufficiali si fa per polizze segrete nel secondo martedì di Settembre di ciascun anno, tenendo

quest'ordine: primo s'elegge l'Arciconsolo, secondo il Segretario, terzo il Bibliotecario, ultimo il Massaio. Gli eletti entrano in uffizio col nuovo anno accademico, che comincia il sedici di Novembre.

XVII.

DELLE ADUNANZE.

L'Accademia si aduna collegialmente due volte il mese: il secondo, e l'ultimo martedì. Se il martedì è impedito da festa, l'Adunanza è differita al giorno appresso.

Le Adunanze ordinarie dei due Martedì non si notificano per mezzo d'inviti, ma si notificano le straordinarie, delle quali si accenna anche il fine, quando l'Arciconsolo non abbia ragioni per tacerlo.

L'Adunanza, per deliberare validamente, deve comporsi della metà almeno degli Accademici; salvo il caso dell'elezione di un nuovo Accademico, e di quella degli Uffiziali dell'Accademia, nelle quali è necessaria la presenza dei due terzi del Collegio.

Nei partiti vince la pluralità assoluta; ma nell'elezione degli Ufficiali basta la relativa.

Gli Accademici debbon trovarsi adunati alle ore 12 precise.

Comincia la sessione con la lettura dell'atto della tornata precedente; il quale, non essendovi nulla da osservare, è sottoscritto dall' Arciconsolo. Ciò fatto, se l' Arciconsolo ha qualche cosa da dire, parla il primo; se no, invita il Segretario, e poi di mano in mano gli Accademici per ordine, a proporre quanto loro occorra.

Fatta la proposta, è permesso a ciascuno di dire l'opinione sua; ma deve farsi pacatamente, senza frastuono, e parlando uno alla volta. Chi trasmodasse, l'Arciconsolo lo avvertirà a contenersi.

Finita la discussione, se si richieda partito, si fa per voti bianchi e neri.

Ogni Accademico che abbia proposto qualche cosa, o riguardante la disciplina interna, o il metodo di compilazione del Vocabolario, o altro, ha diritto di chiedere all'Arciconsolo, che sia mandata a voti. Ma se la proposta fosse di molta importanza, e meritasse più matura considerazione, può l'Arciconsolo farne differire il partito alla tornata seguente.

Una proposta rigettata non può essere ripresentata prima che sia corso un anno.

Quando nessuno ha altro da dire, l'Arciconsolo dichiara sciolta l'Adunanza.

XVIII.

DELLA LEZIONE

La lezione si fa dall'Accademico a cui tocca la volta, il secondo martedì di ogni mese, dopochè il Segretario ha letto il rapporto di ciò che fu fatto nell' adunanza precedente. L'argomento di essa deve essere intorno a cose di lingua, o di letteratura italiana. Sono preferibili quelle lezioni che sono più confacevoli al fine dell'Accademia; quali sarebbero dichiarazioni di parole o modi di dire di nostra lingua; dissertazioni tendenti a rintracciare gli autori di antichi testi; spiegazioni di passi oscuri di Classici; proposte di correzioni al nostro Vocabolario; esame di opere antiche o moderne; osservazioni intorno allo stato della lingua; ricerche sulle origini della medesima, e simili.

L' Accademico impedito di leggere, manda la sua lezione al Segretario acciocchè sia letta.

Due Accademici possono permutare fra loro la volta del leggere, purchè ne avvisino l'Arciconsolo, che ne farà prender nota sulla tavoletta delle lezioni.

Questa lezione rimarrà sospesa nel tempo della compilazione del nuovo Vocabolario.

XIX.

DEGLI ELOGI.

I Soci defunti hanno elogio nella nostra Accademia la mattina della solenne pubblica Adunanza dopo il rapporto del Segretario e la lezione accademica.

Gli elogi si fanno dai nuovi Accademici succeduti nel luogo dei morti. I Residenti dicono le lodi dei Residenti; i Corrispondenti rendono questo onore ai Colleghi del loro ordine.

Se gli elogi da leggersi nella solenne Adunanza fossero troppi, se ne riserba parte per l'anno appresso.

Gli Accademici che debbono fare gli elogi possono a piacer loro scambiarsi i soggetti.

Ogni Accademico, sia Residente, sia Corrispondente, quàndo riceve il Diploma è avvisato dall'Arciconsolo dell'elogio che egli ha l'obbligo di fare, affinchè possa prepararlo; e il Segretario glie lo rammenta a suo tempo.

Il Corrispondente che non potesse recarsi a Firenze per leggere il suo elogio, lo manda al Segretario acciocchè lo legga, o lo faccia leggere.

Quando questi elogi per qualsiasi cagione mancassero, il Segretario dopo il suo rapporto vi supplisce con una

onorevole commemorazione, avvertendo il pubblico, che gli elogi di quei trapassati saranno fatti l'anno appresso dagli Accademici ai quali s'aspetta.

XX.

DELL' ADUNANZA PUBBLICA.

L' Accademia si aduna pubblicamente la prima domenica di Settembre a ore dodici.

Si comincia col rapporto del Segretario sui lavori fatti nell' anno dall' Academia: seguita la lezione dell'Accademico a cui tocca la volta: si termina con gli elogi dei Colleghi defunti.

In questa tornata gli Accademici seggono nell' ordine che quì si descrive. A un banco nel mezzo l' Arciconsolo, cui siede accanto alla sinistra il Segretario. Dal lato destro della Sala, secondo la loro anzianità, i Residenti, i quali lascian vuoti gli scanni che dovrebbero occuparsi da quei che mancano. Dal lato sinistro i Corrispondenti, che pur seggono per anzianità, ma senza badare a lasciar vuoti gli scanni degli assenti.

L'Arciconsolo provvederà, che le letture che si faranno nella pubblica Adunanza non trattengano gli uditori oltre due ore, o due ore e mezzo al più.

XXI.

DEGLI ACCADEMICI CORRISPONDENTI.

Gli Accademici corrispondenti (detti così perchè aiutano di fuori coi loro studi l'Accademia, tenendo corrispondenza con esso lei per mezzo del Segretario) sono trenta.

Possono essere eletti di qualunque Stato o Regno; ma debbono esser noti per la molta loro cognizione della lingua, e per l'amore dell'Italiana Letteratura, dimostrati con lodati lavori.

Il Corrispondente non ha altro obbligo verso l'Accademia che di comporre l'elogio del defunto Accademico al quale è stato sostituito. Ma richiesto, non ricuserà di comunicare ad essa le sue cognizioni intorno a cose di lingua, e di manifestare la sua opinione in questioni concernenti alla compilazione del Vocabolario.

Egli potrà venire nelle ordinarie Adunanze dell'Accademia per leggervi qualche suo scritto, purchè ne avvisi innanzi l'Arciconsolo, e vi potrà rimanere liberamente finchè si tratti di argomenti letterarii.

Appena ricevuta la nuova della sua nomina, l'eletto Corrispondente, accettando l'onore, significherà all'Arci-

consolo, che egli accetta altresì il carico impostogli dalle Leggi Accademiche, dichiarando se manderà per il Settembre il suo elogio, o verrà a leggerlo in persona.

Non avranno tal obbligo quegli Accademici che non fossero Italiani; i quali saranno liberi di far questo elogio e di non farlo.

XXII.

DEI SUPPLIMENTI.

Se l'Arciconsolo è impedito nell'esercizio del suo ufficio, supplisce il più anziano degli Accademici: se il Segretario, supplisce il meno anziano: se il Bibliotecario o il Massaio, ne danno avviso all' Arciconsolo, il quale pensa a sostituire loro quello che crede più adatto.

XXIII.

DELLA INCOMPATIBILITÀ DEGLI UFFICI.

L'Arciconsolo non può essere nè Segretario, nè Bibliotecario, nè Massaio.

Il Segretario non esercita verun altro ufficio.

XXIV.

DELLE RENUNZIE.

Le renunzie degli Accademici non hanno effetto, se non sono accettate dall'Accademia.

XXV.

DELL'INTITOLARSI ACCADEMICO DELLA CRUSCA.

È permesso ad ogni Accademico intitolarsi nelle sue opere *Accademico della Crusca*, purchè vi sia dichiarato il suo proprio nome e cognome.

È vietato stampare o divulgare qualsiasi scritto senza altra indicazione che *d'un Accademico della Crusca*.

Ogni Accademico è libero di stampare per conto proprio le cose lette alla Crusca, ad eccezione dei Rapporti sullo stato o i lavori dell'Accademia, ancorchè siano stati letti in Adunanze pubbliche.

XXVI.

DELL'IMPRESA, DEL SIGILLO DELL'ACCADEMIA, E DEI DIPLOMI.

L'Accademia ha per impresa un Frullone col motto « *Il più bel fior ne coglie* ».

L'impresa è improntata su i Diplomi, e può anche mettersi in fronte ai testi di lingua, che gli Accademici pubblicano per le stampe.

Il Sigillo dell'Accademia ha l'Arme del Governo circondata da queste parole « *Accademia della Crusca* ».

Si appone ai Diplomi accademici, e si usa dall'Arciconsolo e dal Segretario per autenticare gli Atti dell'Accademia, e nel carteggio a nome della medesima.

Ogni nuovo Accademico, tanto Residente quanto Corrispondente, riceve un Diploma stampato, del tenore che segue:

« Accademia della Crusca.

« Noi Arciconsolo dell'Accademia della Crusca facciamo noto, come l'Accademia medesima, apprezzando « i meriti letterarii del chiarissimo Signore (*qui il nome « e cognome coi suoi titoli*), e l'amore da lui dimostrato « per lo studio del Toscano idioma, nella collegiale Adu« nanza del dì ec. lo elesse in suo Socio (*Residente o « Corrispondente*), e ne fece registrare il nome nel Ruo« lo Accademico. »

« In fede di che abbiamo sottoscritto di nostra pro« pria mano questo Diploma, e fattovi apporre il nome « del Segretario e il sigillo dell'Accademia ».

« Dato dalla Residenza dell'Accademia della Crusca « questo dì ec. ».

XXVII.

DELLA STAMPA DEGLI ATTI.

L'Accademia stampa i suoi Atti, i quali servono alla sua istoria. Possono far parte dei medesimi anche le pubblicazioni di Testi inediti citati nel Vocabolario, e pregevoli per ricchezza e bellezza di lingua.

Se ne dà un volume ordinariamente ogni tre anni.

XXVIII.

DELLE VACANZE.

L'Accademia prende le vacanze dal dì 15 di Settembre a tutto il 15 di Novembre. Questo tempo non si considera nei termini assegnati dall'Accademia.

XXIX.

DELLA LUNGA ASSENZA E DELL'ABITUALE TRASCURANZA DEI RESIDENTI.

L'Accademico Residente che si assenta dalla città per lungo tempo, qualunque ne sia la cagione, tranne quella

di malattia, sicchè non possa sodisfare ai doveri suoi, non dovrà rimanere nel Ruolo dei Residenti, ma potrà esser fatto Accademico Corrispondente, quando così piaccia all'Accademia.

Si riguarderà come fuori di residenza anche quell'Accademico, che sebbene rimanga in Firenze, e non sia impedito da malattia, trascura abitualmente il suo ufficio, sia non intervenendo alle Adunanze collegiali, sia ricusando di far quei lavori che sono dell'istituzione e del fine dell'Accademia.

Prima però che si venga a una risoluzione qualunque, dovrà l'Accademico assente, o che manca all'obbligo suo, ricevere un avviso per lettera, decretato dall'Accademia a proposta dell'Arciconsolo, dove gli sia dato un termine a conformarsi alle leggi Accademiche.

XXX.

DELLA GIUBBILAZIONE.

L'Accademico che per quindici anni ha eseguito fedelmente e con zelo gli uffici tutti del suo grado, leggendo sempre ai suoi tempi, aiutando l'Accademia nei lavori del Vocabolario, e molto più se abbia accresciuto decoro al Corpo Accademico con buoni componimenti messi a stam-

pa, sopravvenendogli o la grave età (considerandola tale ai sessantacinque anni), o incomodi permanenti di salute, potrà domandare all'Accademia la sua giubbilazione; la quale, stando le cose come di sopra è detto, gli dovrà essere concessa, ma subordinata sempre al consenso del Governo.

Il Giubbilato conserverà lo stipendio, e tutte le onorificenze dell'accademico in ufficio.

Il suo luogo nel Ruolo dei Residenti sarà occupato da un nuovo Accademico; ma egli non cesserà perciò di giovar l'Accademia negli studi di lei, secondochè gli consentiranno le forze.

XXXI.

DEL COPISTA.

L'Accademia ha un Copista stipendiato, che si manda ogni anno a partito per la conferma nel giorno stesso della elezione degli Ufficiali, di che si parla al Titolo xi, per voti neri e bianchi, e vien confermato a pluralità di voti neri.

Egli è soggetto all'Arciconsolo e al Segretario.

I suoi obblighi sono determinati dal Regolamento interno.

XXXII.

DEL BIDELLO.

L'Accademia ha in suo servizio un Bidello stipendiato, il quale custodisce e tien pulite le Stanze della medesima. Si manda ogni anno a partito per la conferma come il Copista.

Dipende anch' esso dall'Arciconsolo e dal Segretario.

I suoi obblighi sono parimente determinati dal Regolamento.

XXXIII.

DEL PREMIO.

L'Accademia è autorizzata, senza assegnazione di tempo, a proporre al Governo straordinariamente un premio di Scudi mille, o anche maggiore, a favore di un'opera scritta in lingua toscana, che per l'utilità dell'argomento, la peregrinità della dottrina spiegata nel trattarlo, e l'eleganza dello stile, abbia meritato il plauso dei Letterati Italiani.

Le opere scritte dagli Accademici Residenti sono escluse.

XXXIV.

ABOLIZIONE DELLE COSTITUZIONI E DEGLI USI ANTERIORI.

Per questo nuovo Statuto rimane annullato in tutte e singole le sue parti quello del 1819; come devesi avere per abolita qualunque consuetudine per quanto antica, e ogni ordine particolare che a queste nuove leggi fosse contrario.

G. CAPPONI *Arciconsolo.*

CAN. B. BIANCHI *Vicesegretario.*

